

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Dal 1/1/2013, l'art.14 D.L. n.201/2011, convertito in L. n. 214/2011, ha istituito il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con l'obbligo di copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

CALCOLO DEL TRIBUTO

• UTENZE DOMESTICHE

L'importo del tributo dovuto si ottiene moltiplicando i metri quadri calpestabili dell'abitazione e delle relative pertinenze per la quota fissa corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare, e aggiungendo a tale valore la quota variabile corrispondente al numero di componenti il proprio nucleo familiare. Occorre inoltre aggiungere il 5% a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente.

Per le utenze domestiche di soggetti non residenti è prevista l'applicazione della tariffa determinata per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari ad uno.

Dal 1° gennaio 2013 non sono soggetti al Tributo soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50; inoltre il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a più di m. 1200 dal punto di conferimento dei rifiuti indifferenziati (grigio), misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Viste tali agevolazioni i contribuenti interessati sono invitati a produrre la dichiarazione di variazione nei termini stabiliti.

• UTENZE NON DOMESTICHE

L'importo del tributo dovuto si ottiene sommando la quota fissa (metri quadri calpestabili per la quota fissa unitaria della categoria) alla quota variabile (metri quadri calpestabili per la quota variabile unitaria della categoria). All'importo così ottenuto occorre aggiungere il 5% a titolo di Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell'ambiente.

Dal 1° gennaio 2013 il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a più di m. 1200 dal punto di conferimento dei rifiuti indifferenziati (grigio), misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica; i contribuenti interessati sono invitati a produrre la dichiarazione di variazione nei termini stabiliti.

Sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche viene applicata la **maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili pari ad € 0,30 al metro quadrato**. Tale maggiorazione è **riservata allo Stato** ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.

VERSAMENTO

Il tributo deve essere versato utilizzando il modello F24 (allegato alla presente e precompilato – sarà cura del contribuente compilare parte dei dati anagrafici non presenti) oppure tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato a "PAGAMENTO TARES" numero di conto corrente 1011136627, esso è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale (su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico)

Codice Tributo da riportare sui modelli di pagamento:

- * Tributo + addizionale provinciale Cod. 3944
- * Maggiorazione per i costi dei servizi indivisibili Cod. 3955
- * Codice catastale del Comune di Rosora Cod. H575

Si precisa inoltre che non sarà possibile pagare il nuovo tributo tramite addebito automatico sul suo conto corrente (RID),

Con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2013 sono state deliberate le seguenti scadenze per il versamento:

- 1° rata 30/09/2013 già inviata a titolo di acconto TARES anno 2013 con la precedente spedizione
- 2° rata 31/10/2013
- 3° rata 30/11/2013

la seconda e la terza rata sono state calcolate a titolo di conguaglio TARES, in base alle tariffe approvate per l'anno 2013 e dal quale sono stati scomputati gli importi della rata in acconto. Nella terza rata di versamento è compresa la maggiorazione sui Servizi Indivisibili di cui all'art. 14 comma 13 del Decreto Legge 201/2011.

DENUNCIA

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. L'obbligo di presentare la dichiarazione ricade sui soggetti passivi del tributo e ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. La dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf che dimorano presso la famiglia)

INFORMAZIONI

Per informazioni rivolgersi al CIS srl – Servizio Entrate solo nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 11 alle 13, martedì dalle 15 alle 17.30

Con atto di C. C. n. 31 del 30/09/2013 sono state rideterminate le tariffe TARES deliberate con atto di C.C. n. 17 del 25/07/2013 così come segue:

| Categoria | sottocategoria | t_Fissa | t_Variabile |
|------------------------|--|----------|-------------|
| Uso domestico | Un componente | 0,443755 | 50,21492 |
| | Due componenti | 0,497872 | 100,42984 |
| | Tre componenti | 0,5574 | 125,5373 |
| | Quattro componenti | 0,595281 | 163,19849 |
| | Cinque componenti | 0,633163 | 200,85968 |
| | Sei o più componenti | 0,65481 | 232,244005 |
| Uso non domestico | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,752657 | 1,041772 |
| | Campeggi, distributori carburanti | 0,969331 | 1,334655 |
| | Stabilimenti balneari | 0 | 0 |
| | Esposizioni, autosaloni | 0,558791 | 0,771134 |
| | Alberghi con ristorazione | 1,699181 | 2,344915 |
| | Alberghi senza ristorazione | 0,969331 | 1,340216 |
| | Case di cura e riposo | 1,094774 | 1,520024 |
| | Uffici, agenzie, studi professionali | 1,243025 | 1,714661 |
| | Banche ed istituti di credito | 0,604406 | 0,837867 |
| | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria | 1,254429 | 1,738759 |
| | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,368468 | 1,888908 |
| | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, ecc.) | 1,14039 | 1,583049 |
| | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1,357064 | 1,872225 |
| | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,003543 | 1,390266 |
| | Attività artigianali di produzione beni specifici | 1,14039 | 1,579342 |
| | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 5,713354 | 7,889296 |
| | Bar, caffè, pasticceria | 4,367693 | 6,028193 |
| | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi | 3,033437 | 4,183774 |
| | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,725532 | 3,772255 |
| | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 7,503766 | 10,369531 |
| Discoteche, night club | 1,801816 | 2,487649 | |

| Riduzioni e agevolazioni | % rid |
|---|-------|
| Composter | 10 |
| Utenze poste a una distanza superiore a più di m. 1200 dal punto di conferimento dei rifiuti indifferenziati (grigio), misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica | 60 |
| Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità | 50 |

Il Regolamento Tares approvato con delibera di C.C. n. 16 del 25/07/2013 è disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale e consultabile sul sito internet del comune.

TUTELA DELLA PRIVACY

D.Lgs. n. 196/2003 Tutela della privacy: " Si comunica che i Vs dati personali sono custoditi dal CIS srl nei propri archivi ed utilizzati per l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge. E' Vs potere esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 di detta legge. L'informativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 è disponibile sul sito www.cis-info.it"